



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente

SENTENZA

definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. [REDACTED] r.g.a.c.

TRA

[REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. [REDACTED] con sede legale in Napoli alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] P. IVA [REDACTED]; rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] - del Foro di Avellino - [REDACTED] e [REDACTED] - del Foro di Napoli - tutti domiciliati presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Napoli, - [REDACTED]

[REDACTED] - [REDACTED]

[REDACTED] Fax [REDACTED] giusta procura come in atti.

- ATTRICE

E

[REDACTED] (c.f.: [REDACTED]) elett.te dom.to alla Via [REDACTED] null [REDACTED] Napoli presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] (c.f.: [REDACTED] dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTA

E

[REDACTED] rapp.ta e difesa dall'Avv. [REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] come in atti;

OGGETTO: Condannatorio

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del che si richiama.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, la società [REDACTED] s.r.l., adiva il tribunale in intestazione e citava [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti, solidalmente e/o ciascuno per quanto di ragione, la responsabilità degli istituti [REDACTED] spa. ed [REDACTED] spa., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, nonché ex art. 15 del Codice della Privacy, e per l'effetto

2) condannare, solidalmente e/o ciascuno per quanto di ragione, il [REDACTED] [REDACTED] spa. ed [REDACTED] spa., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da parte attrice che, per tutto quanto esposto in narrativa, si quantificano in € 1.994.393,00 (un milione novecentonovantaquattro trecentonovantatre/00), di cui: 1) € 500.833,00 per danno da mancata partecipazione alle gare di appalto; € 1.026.373,00 per danno da perdita di avviamento; 3) € 467.187,00 per danno da mancata cessione del credito vantato nei confronti della Regione Campania, salvo la diversa somma, anche maggiore, che dovesse emergere in corso di causa, anche all'esito di CTU;

3) condannare [REDACTED] spa., in persona del legale rappresentante pro tempore, all'ulteriore danno patrimoniale patito dall'attrice dal mese di agosto 2018 al novembre 2018, determinato dalla permanenza della segnalazione illegittima in CE.RI della Banca d'Italia che, per le causali esposte in narrativa si quantifica in €. 224.455,00 (duecentoquarantaquattroquattrocentocinquantacinque/00), oltre al danno successivo che sarà oggetto di quantificazione in corso di causa, salvo la maggior somma che dovesse emergere in corso di causa, anche all'esito di CTU;

4) condannare il [REDACTED] spa., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Flora Napoli srl., pari ad € 554.000,00 (cinquecentocinquantaquattro/00), ovvero, in subordine, alla diversa somma che dovesse emergere in corso di causa ovvero che l'adito

Tribunale dovesse ritenere giusta ed equa, anche ai sensi degli artt. 114 cpc. e 1226 cc.;

5) condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di [REDACTED] srl., pari ad € 1.353.844,00 (un milione trecentocinquantatre ottocentoquarantaquattro/00), ovvero, in subordine, alla diversa somma che dovesse emergere in corso di causa ovvero che l'adito Tribunale dovesse ritenere giusta ed equa, anche ai sensi degli artt. 114 cpc. e 1226 cc.;

6) condannare, in ogni caso, [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] srl. di una astreinte ex art. 614 bis cpc., da determinarsi anche in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, II sez. civ., dott.ssa C. Satta del [REDACTED] [REDACTED] dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo;

7) condannare, in ogni caso, il [REDACTED] spa. ed [REDACTED] spa., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, solidalmente e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario come per legge, con attribuzione ai sottoscritti.

Premetteva in fatto e diritto quanto segue:

“La società [REDACTED] s.p.a. rappresenta - da oltre tre decenni - una realtà industriale di primaria importanza sull'intero territorio nazionale, leader nella progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, nonché nella manutenzione del verde urbano.

[REDACTED] offre i suoi servizi - particolarmente qualificati - essenzialmente agli enti pubblici territoriali, e non e, nel corso degli anni, si è sempre distinta per il compimento di lavori di eccezionale prestigio lungo l'intera penisola. La società si è altresì distinta per una non comune robustezza economica che le ha conferito - nel corso dei decenni - particolare credibilità rispetto agli interlocutori pubblici e privati con i quali è venuta in contatto.

Parimenti dicasi per il suo legale rappresentante, [REDACTED] [REDACTED] apprezzato imprenditore capace di creare una realtà aziendale altamente competitiva nel settore della florovivaistica e della manutenzione del verde, pubblico e privato. [REDACTED] srl., per quel che qui rileva, è attualmente attiva nei seguenti settori:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e sviluppo delle

infrastrutture legate al verde ed all'ambiente;

b) coordinamento, pianificazione e sviluppo dell'attività commerciale e produttiva nella filiera florovivaistica;

c) erogazione di servizi di consulenza e/o commesse di ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico;

d) Impresa di costruzioni generali;

e) Impresa di trasporti e logistica;

f) Impresa di pulizia.

La società attrice, nel corso di oltre tre decenni di attività d'impresa, ha collezionato numerosi encomi ed attestazione di merito e stima da parte di soggetti di primaria rilevanza e vanta, altresì, diverse pubblicazioni su riviste e giornali nazionali.

Da sempre particolarmente attenta alla diffusione del proprio brand aziendale, [REDACTED] srl. ha, fin dal 2004, registrato il proprio marchio aziendale ai sensi del R.D. n. 929 del 1942 ed ha promosso numerose sponsorizzazioni e partenariati tecnici, ottenendo progressivamente numerosissime certificazioni che hanno contribuito a consolidarne il prestigio aziendale.

Ad oggi, [REDACTED] vanta diversi appalti in corso di esecuzione, tra i quali giova esemplificativamente indicarne alcuni, solo tra quelli maggiormente rilevanti:

a) Comune di Pomezia ("Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico");

b) Comune di Boscoreale;

c) Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 (per l'esecuzione servizi di giardinaggio presso l'Osservatorio Astronomico Di Capodimonte

d) Telecom Italia spa. ("Fornitura di servizi ambientali presso le stazioni radio base, servizi di gestione del verde e pulizia siti industriali" - Regione Sardegna);

e) Napoli Servizi spa. ("Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico da compiere nel territorio di Napoli e Provincia");

f) Banca d'Italia ("Servizio di manutenzione del parco, delle piante ornamentali, delle pompe e dell'impianto di innaffiamento, nel complesso della S.A.Di.BA – Banca d'Italia, Via san Marco, 54, Perugia");

g) AORN Ospedali dei Colli "Monaldi - Cotugno - C.T.O." ("Appalto per

l'affidamento, del servizio di manutenzione delle aree a verde dell'A.O. dei Colli").

L'attrice ha, inoltre, rapporti commerciali con primarie realtà industriali tra cui Gran Guizza spa. e San Benedetto spa. per la fornitura di servizi di trasporto e logistica.

La società mantiene attualmente un indotto occupazionale diretto ed indiretto pari a circa 200 unità, con un libro matricola di n. 75 unità e di circa 125 unità indirette (con punte di oltre 150 a libro matricola negli anni addietro: es., biennio 2010/11).

2. [REDACTED] srl., è nota nel proprio mercato di riferimento anche per la ineccepibile condotta, ispirata alla rigorosa osservanza dei principi di correttezza e buona fede, nonché da sempre particolarmente attenta all'esatto adempimento di qualsivoglia impegno, con piena soddisfazione di tutti i suoi collaboratori dipendenti e di tutte le realtà con le quali ha intessuto rapporti di natura commerciale.

Proprio la gestione virtuosa dell'intero asset aziendale ha consentito a [REDACTED] di mantenere una crescita costante ed ottimi standard commerciali ed economici, nonostante la nota situazione di contrazione finanziaria nazionale ed internazionale e, ancor più, nonostante gli intollerabili ritardi e l'atavico inadempimento degli obblighi da parte delle pubbliche amministrazioni appaltatrici (sul punto, si ribadisce che il know how della società l'ha proiettata in

una dimensione quasi esclusivamente rivolta al pubblico ed alla manutenzione del verde collettivo).

3. Nell'esercizio dell'attività d'impresa la società ha intrattenuto - e tuttora intrattiene - rapporti con molteplici istituti di credito [REDACTED] scpa. - [REDACTED] e scpa. - [REDACTED] - [REDACTED] Spa. - [REDACTED] e [REDACTED].).

Sul punto, giova precisare sin d'ora che la facilità di accesso al credito ed, in generale la credibilità dinanzi al ceto bancario, appare - per [REDACTED] - di vitale importanza laddove si considerino gli ingentissimi investimenti che la medesima è chiamata periodicamente a sostenere al fine di garantirsi il permanere della competitività nel proprio mercato di riferimento, nonché la corretta esecuzione degli appalti di cui è aggiudicataria (si pensi, ad esempio, all'acquisto di macchinari ed attrezzature dagli elevatissimi standard di qualità, ovvero al noleggio dei medesimi, anche mediante negozi di leasing).

Ebbene, nel corso degli anni, [REDACTED] ha visto progressivamente crescere la propria

attendibilità in ambito bancario (anche grazie ad una patrimonializzazione dell'azienda oggettivamente non comune), arrivando a godere di affidamenti presso l'intero sistema creditizio per oltre 5.000.000,00 di euro”.

Al termine della premessa fattuale descrittiva della natura, attività ed importanza economica dell'azienda, proseguiva l'attrice nell'indicare le cause che hanno dato luce alla controversia con le convenute.

Sui rapporti bancari tra [REDACTED] srl. ed il [REDACTED] spa.

“Il rapporto tra [REDACTED] srl. ed il [REDACTED] spa. (d'ora in poi, per brevità, anche [REDACTED]) ha origine oltre vent'anni or sono”.

L'attrice intratteneva i seguenti rapporti:

- a) conto corrente ordinario n. [REDACTED];
- b) conto partitario presentazioni SBF n. [REDACTED];
- c) conto partitario Anticipi [REDACTED];
- d) conto anticipi su fatture n. [REDACTED];
- e) al conto anticipi n. [REDACTED];
- f) finanziamento contraddistinto dal numero [REDACTED] da rimborsare in 5 anni attraverso n. 10 rate semestrali, al tasso iniziale del 5,364% per un capitale nominale iniziale di euro 300.000,00.

“L'adempimento delle obbligazioni contratte in virtù dei summenzionati rapporti è sempre stato, da parte di [REDACTED], oggettivamente perfetto. Si consideri che, per decenni, [REDACTED] ha rappresentato per l'attrice l'istituto di credito presso il quale aveva canalizzato la massima parte delle proprie attività e col quale aveva intrapreso la maggior parte delle operazioni finanziarie”.

“Nel 2014, allora, il dott. [REDACTED] si persuase a compiere un'approfondita analisi dei rapporti bancari intrattenuti con [REDACTED], affidando l'incarico di verificarne l'illegittimità ad un consulente di propria fiducia.

Ebbene, le conclusioni cui giunse quest'ultimo confermarono la sussistenza di numerosissimi profili di illiceità a carico dell'Istituto che, nel tempo, avevano generato un indebita percezione di denaro in favore della banca, quantificabile in diverse centinaia di migliaia di euro.

In particolare (ed in estrema sintesi) si appurò:

-la nullità ed inefficacia degli interessi anatocistici;

-la nullità della statuizione contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto, l'illiceità dell'applicazione di interessi usurari, l'inefficacia delle condizioni economiche non ritualmente comunicate e/o pattuite con la cliente, diversi profili di illegittimità sulle spese per le operazioni, limitatamente al finanziamento, la violazione dell'articolo 117, VI co., del TUB;

La società, dunque, constatato l'enorme credito vantato nei confronti di [REDACTED], provvede a chiederne formalmente la corresponsione, di talché, non ricevendo alcun riscontro in merito, con atto di citazione iscritto a ruolo generale il 28.11.2014 (rg. [REDACTED]), convenne innanzi al Tribunale di Napoli la banca [REDACTED] spa., chiedendo che la stessa venisse condannata alla restituzione delle somme percepite illegittimamente, nonché a "ristorare" i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La fase istruttoria del giudizio de quo (ormai in fase conclusiva e con prossima udienza fissata al 12 marzo 2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione) ha pienamente confermato le doglianze di [REDACTED] srl. tracciando in maniera esemplare il corso degli eventi ed il danno potenzialmente patito.

L'ausiliario del Giudice ha, infatti, quantificato in favore della società attrice un credito di ben 215.788,76 Euro derivante dall'illegittimità delle condizioni contrattuali imposte dall'Istituto di credito alla [REDACTED].

La descrizione sintetica del contenzioso già in essere e prossimo alla definizione in primo grado è necessaria per comprendere l'insuperabile illegittimità della condotta posta in essere da [REDACTED] e che costituisce, invece, l'oggetto del presente giudizio di merito.

La conclusione della fase istruttoria del giudizio incardinato da [REDACTED] nel 2014 (che ha accertato un più che cospicuo credito dell'attrice nei confronti dell'istituto di credito) ha, incredibilmente, determinato una illegittima reazione da parte di [REDACTED] che, animata da un inedito intento vendicativo, ha deliberatamente e scientemente deciso di aggredire l'odierna attrice, arrecandole irrimediabili danni di cui, in questa sede, si domanda il giusto ristoro.

Il 24 maggio 2017, ex abrupto e senza alcuna motivazione (non v'era - id est - alcuna irregolarità riscontrabile nella condotta di [REDACTED]), il [REDACTED] comunicava la risoluzione dai rapporti di conto e intimava alla [REDACTED] srl. il pagamento immediato

dell'importo complessivo di euro 269.647,28 di cui euro 47.698,88 quale saldo debitore del conto corrente ordinario, euro 189.430,77 quale capitale residuo del finanziamento n. 741610536/43 ed euro 32.517,63 per rate insolte del medesimo finanziamento.

Nel luglio del 2017, poi, il [REDACTED] procedeva inopinatamente alla segnalazione in sofferenza della [REDACTED] srl. in CE.RI. della Banca d'Italia"

"Alla data della segnalazione del [REDACTED] (luglio 2017) non vi erano precedenti segnalazioni di sofferenza da parte di altri Istituti di credito; [REDACTED] srl. nonché il fideiussore - signor [REDACTED] - non avevano e non hanno all'attualità subito protesti, la società non ha procedure concorsuali in corso a suo carico, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (se non ipoteche volontarie), vantava una esposizione verso il sistema bancario in bonis, un bilancio consolidato che, come i precedenti, chiudeva in utile e non presentava alcuna criticità.

La società, peraltro, come si è dedotto supra, aveva - ed ha tuttora - appalti in corso di esecuzione di particolare rilevanza, vanta (e vantava) altresì un DURC immacolato, una situazione di assoluta regolarità fiscale e, ovviamente, non è mai stata destinataria di istanze di fallimento.

Devesi, altresì, rilevare che, a seguito della segnalazione illegittimamente operata dal [REDACTED] spa., senza alcun preavviso, procedeva al blocco del servizio TLQ (internet banking), impedendo improvvisamente alla società di compiere operazioni bancarie on line. Solo a seguito di una richiesta di assistenza da parte dell'ufficio contabilità di [REDACTED], [REDACTED] comunicava che "i Competenti Organi della nostra Banca hanno deliberato la revoca di ogni affidamento accordato alla Vostra società ed il recesso dai contratti di conto corrente, ivi compreso quello relativo al servizio TLQ". Solo dopo, sebbene con missiva artatamente datata 29 settembre 2017, l'istituto revocava a sua volta i fidi concessi a [REDACTED], risolveva i contratti di conto e procedeva anch'essa alla segnalazione di sofferenza motivandola come conseguenza della segnalazione effettuata dal [REDACTED] spa. (nonostante, si badi, il perfetto adempimento delle obbligazioni in essere con [REDACTED] spa. da parte di [REDACTED]).

La condotta posta in essere da [REDACTED] appariva, ictu oculi, del tutto illegittima (a tacer d'altro) e, sia permesso, ispirata unicamente da un malcelato intento ritorsivo nei confronti della società che, all'esito della CTU espletata nel summenzionato giudizio di

merito, si avviava con ragionevole probabilità ad incassare una sonoro riconoscimento di credito nei confronti dell'Istituto di credito”.

Dopo aver vanamente richiesto in via stragiudiziale la cancellazione immediata dell'illegittima segnalazione di “sofferenza”, [REDACTED] si vedeva costretta ad agire in via cautelare nei confronti del [REDACTED], di talché, con ricorso ex art. 700 cpc. - iscritto al R.G.A.C. al n. [REDACTED] e regolarmente notificato alla controparte - l'odierna attrice chiedeva la condanna della [REDACTED] spa. alla revoca immediata della segnalazione di sofferenza illegittimamente iscritta nella banca dati della CE.RI. della Banca d'Italia, all'uopo argomentando sia in relazione al fumus boni iuris, sia all'enorme periculum in mora sussistente per effetto di tale inopinata iniziativa illecitamente coltivata dall'Istituto di credito.

Il giudizio cautelare era, dunque, assegnato alla II sez. civ. del Tribunale di Napoli.

Con l'ordinanza del 27 marzo 2018, il Tribunale di Napoli ha accolto integralmente il ricorso proposto da [REDACTED] rilevando l'assoluta mancanza del benché minimo presupposto legittimante la segnalazione de qua .

Il provvedimento, sebbene emesso in sede di cognizione sommaria, si segnala per l'assoluta pregevolezza della ricostruzione fattuale operata dal Giudice della cautela, nonché per l'accurata indicazione delle molteplici omissioni commesse dall'istituto di credito, e merita, a parere di chi scrive, anche ai fini del giudizio odiernamente in discussione, un'accurata analisi”.

L'ordinanza emessa tra due delle tre odierne parti in lite dal Tribunale di Napoli, adito ex art. 700 cpc. da [REDACTED] srl. ha condannato “la [REDACTED] s.p.a. alla revoca immediata della segnalazione a sofferenza operata alla Centrale Rischi Banca D'Italia, ai danni di [REDACTED] s.r.l.”

Segnatamente, il Giudice adito (il quale, si badi, è il medesimo magistrato dinanzi al quale pende il giudizio ordinario tra le medesime parti contrassegnato dal n. rg. [REDACTED]), ha preliminarmente e puntualmente ricostruito i rapporti tra la ricorrente e l'istituto di credito, ben rilevando che “la predetta segnalazione, provoca, tra le altre conseguenze, l'impossibilità di partecipare ad appalti ed un pregiudizio in ordine alla reputazione commerciale atteso anche la revoca di affidamenti da parte di altra banca che procedeva a sua volta alla

segnalazione”.

Ha correttamente evidenziato, poi, “che l’unico debito su cui si basa la segnalazione, è oggetto di un giudizio di merito, (tra l’altro riconosciuto dalla banca stessa laddove comunica il recesso dagli affidamenti chiedendo il pagamento delle somme) che rende il credito della banca incerto e comunque, alla luce delle risultanze della ctu del giudizio di merito pendente, probabilmente non confermato nella sua interezza, potendo quindi considerare il credito per cui è stata fatta la segnalazione, litigioso, e quindi oggetto di contestazione non manifestamente infondata”.

Nel valutare, quindi, la questione sottoposta al suo scrutinio, con riguardo al requisito del *fumus boni iuris*, il Giudice ha osservato che “appare in modo evidente che la situazione patrimoniale complessiva della ricorrente non sia pregiudicata al punto da legittimare la segnalazione. Da un lato la documentazione in atti del ricorrente, conferma l’affermazione dell’assenza di ogni pregiudizio patrimoniale e carico ai danni della società, fatta eccezione proprio per le somme oggetto di contestazione nel giudizio di merito, dall’altro, è stata provata una condizione strutturale della società solida, in quanto composta da oltre 80 dipendenti ed inserita in un contesto economico di rilievo nazionale”.

Quanto, infine, al *periculum in mora*, il Tribunale ha poi osservato che “All’atto del deposito del ricorso, sussisteva anche il requisito del *periculum in mora* in quanto, da un lato la segnalazione deve ritenersi pregiudizievole in sé, per la natura delle conseguenze che da essa ne derivano, a cominciare dalla difficoltà di accesso al credito presso altre banche, come in effetti è avvenuto, atteso che la prima segnalazione ha operato una successiva ed ulteriore segnalazione di altra banca, apparentemente, alla luce della documentazione in atti, e sulla base di un mero giudizio sommario e superficiale, giustificata solo dalla precedente segnalazione della ██████████”.

Il Giudice della fase cautelare, nel tracciare la corretta procedura alla quale la banca resistente avrebbe dovuto attenersi ai fini dell’apposizione della “sofferenza” a carico di ██████████, ha posto l’accento sulla particolare prudenza cui è tenuto l’Istituto nell’adottare simili iniziative che, in ogni caso, devono esser precedute dall’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio col cliente.

Il Tribunale, dunque, (nel solco di orientamento ormai granitico in seno alla giurisprudenza di merito enucleatasi in *subiecta materia*) ha compiuto un’accurata

indagine (che deve oggettivamente segnalarsi per pregio ed esaustività) sui presupposti che - in tesi - legittimano un istituto di credito a segnalare la “sofferenza” di un proprio cliente, all’uopo precisando che i “Presupposti per la segnalazione, sono la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione finanziaria del medesimo, valutazione che certo non può limitarsi alla verifica di un mero inadempimento, ma deve considerare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, quali ad esempio la sussistenza di protesti, la pendenza di procedure esecutive, lo squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della posizione debitoria e, quindi, verificare la capacità di produrre reddito e la liquidità del soggetto segnalato.

La banca ha inoltre l’obbligo di informare preventivamente ed in forma scritta il debitore”.
Proseguiva parte attrice nel delineare i rapporti con la [REDACTED] spa.

“A séguito della illegittima segnalazione operata dal [REDACTED], [REDACTED] spa. ha, a sua volta, inopinatamente, segnalato [REDACTED] in posizione di sofferenza.

Orbene, al fine di comprendere l’esatta portata della gravità della condotta posta in essere dal secondo istituto segnalante, giova ricostruire sinteticamente il complesso dei rapporti intrattenuti con l’attrice al momento della segnalazione (tutti brutalmente ed inspiegabilmente revocati contestualmente alla segnalazione in “sofferenza”).

[REDACTED], segnatamente, ha intrattenuto con [REDACTED] spa., sino al 29 settembre 2017, i seguenti rapporti di conto corrente:

- a) conto corrente n. [REDACTED];
- b) conto corrente n. [REDACTED];
- c) conto corrente n. [REDACTED];
- d) conto corrente n. [REDACTED];

Si consideri che nell’agosto 2017 l’istituto segnalava in CE.RI. della Banca d’Italia, alla posizione “rischi autoliquidanti (anticipi su fatture)” un utilizzo da parte di [REDACTED] di €. 692.966,00, a fronte di un “accordo operativo - fido” di euro 705.000,00 (rapporto associato al conto corrente n. [REDACTED]): la posizione della società verso l’istituto di credito convenuto - id est – era assolutamente in bonis.

Del tutto inaspettatamente, dunque, omettendo qualunque preavviso, in assenza del

benché minimo presupposto ed in assoluta contraddizione con quanto segnalato il mese precedente [REDACTED] - in data 29 settembre 2017 – segnalava a sua volta, anche per la sua posizione, lo stato di sofferenza della ricorrente, contestualmente alla revoca di tutti gli affidamenti ed al recesso dai rapporti di conto corrente.

[REDACTED] spa., autoassolvendosi del tutto il compimento di qualsivoglia attività istruttoria preliminare, motivava tale atto unicamente con l'esistenza della precedente segnalazione in "sofferenza" illegittimamente iscritta da [REDACTED]. Resasi conto dell'iscrizione del proprio nominativo in posizione di sofferenza, il successivo 23 ottobre 2017, [REDACTED] - per il tramite dell'avv. [REDACTED] - inviava PEC ad [REDACTED] invitando la stessa "a procedere all'immediata cancellazione di appostazione a "sofferenza" della posizione [REDACTED] in CE.RI BANCA D'ITALIA rilevato che la cennata segnalazione trovava quale unico fondamento, la Segnalazione in Centrale Rischi dal [REDACTED] e contro la quale questa difesa ha già contestato l'illegittima segnalazione, chiedendo all'adito Tribunale di Napoli di ordinare la cancellazione, mediante procedimento cautelare d'urgenza".

[REDACTED] spa., non forniva alcun riscontro ma - incredibilmente – con raccomandata spedita il 3 novembre 2017 e recapitata il 06.11.2017 (sebbene artatamente datata lo stesso giorno della segnalazione 29.09.2017), senza firma né indicazione del soggetto firmatario, comunicava ex post la revoca dei fidi e l'intenzione di segnalare a sofferenza la [REDACTED] alla centrale rischi (segnalazione, si badi, già operativa dal 29 settembre precedente).

Ma vi è di più.

L'aggressione ai danni di [REDACTED] da parte di [REDACTED] - anche ad una valutazione ex post ed ormai a distanza di qualche tempo - è oggettivamente sconcertante.

Il 24 novembre 2017, [REDACTED] iscriveva a ruolo (rg. [REDACTED]) presso il Tribunale di Napoli Nord un ricorso ex art. 633 e ss. cpc. nei confronti di [REDACTED] srl. e del fideiussore [REDACTED] per €. 751.271,41, fondato sul "parziale inadempimento" (sic) dell'intimata, alla quale era stata comunicata, "a mezzo racc. a/r in data 17.09.2017 la revoca delle facilitazioni".

Sul punto giova ulteriormente evidenziare che [REDACTED] agiva dichiaratamente per l'esistenza della segnalazione precedentemente iscritta da [REDACTED], revocando ex abrupto tutte le linee di credito concesse a [REDACTED] (rispetto alle quali, si sottolinea, v'era il

perfetto adempimento da parte dell'azienda), aggredendo immediatamente l'azienda con una temeraria ingiunzione di pagamento e segnalando, a sua volta, "in sofferenza" l'odierna attrice.

Orbene, anche l'illegittima segnalazione in "sofferenza" compiuta da [REDACTED] spa. ai danni di [REDACTED] (motivata, giova ribadire, unicamente dalla segnalazione di [REDACTED]), non ha avuto miglior sorte di quella illegittimamente operata da [REDACTED]. Tutte le attività compiute da [REDACTED] in forza dell'immotivata ed illecita revoca degli affidamenti concessi all'attrice si rivela ictu oculi del tutto illegittima, come, qui di seguito, si passa ad evidenziare.

L'attrice allegava quindi i tratti principali dell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord.

"Il Tribunale di Napoli Nord, anch'esso adito in via cautelare, ha accertato l'illegittimità della segnalazione operata da [REDACTED], ritenendo del tutto insussistenti i presupposti della "sofferenza" e condannando il secondo istituto segnalante all'immediata revoca della segnalazione illegittima. Il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla condotta di [REDACTED] (v. Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 1° giugno 2018), ha preliminarmente rilevato che "le segnalazioni alla centrale rischi devono sempre essere precedute da una comunicazione all'interessato nei casi in cui la segnalazione riguardi i crediti cd. "a sofferenza, quale l'ipotesi di causa.

La circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, prevede, infatti, che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Ciò si spiega in quanto i crediti cd. "a sofferenza" sono quelli la cui riscossione non è certa in quanto il debitore si trova in una situazione di insolvenza, od in altra situazione ad essa equiparabile, ed in relazione ai quali la banca deve compiere una valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, da effettuarsi sulla base degli elementi di fatto in suo possesso, per qualificare quello specifico credito come a sofferenza e procedere alla segnalazione alla Banca d'Italia. Per tali crediti a sofferenza non vi sono, dunque, limiti di segnalazione prestabiliti, ma la segnalazione consegue ad una valutazione discrezionale della banca che giustifica l'obbligo di preavviso al Cliente.

Il Tribunale aggiunge che "considerato che la segnalazione a sofferenza è frutto di una

valutazione discrezionale della banca che consideri la complessiva situazione del cliente tale da determinare una situazione di insolvenza od altra difficoltà non transitoria ad essa equiparabile e considerato che nella valutazione della banca - come dalla stessa evidenziato - si è considerata giusta causa di revoca la pregressa segnalazione di [REDACTED], la circostanza che la prima segnalazione è stata dichiarata illegittima con provvedimento cautelare de 27.3.2018 (trib. Napoli r.g. n. [REDACTED] depositato all'udienza del 19.4.2018) fa venire meno la complessiva motivazione che ha portato alla segnalazione a sofferenza della [REDACTED] s.r.l.”.

Il Tribunale di Napoli Nord adito in sede cautelare ha correttamente considerato illegittima la segnalazione di [REDACTED] ponendo l'accento, in particolare, sulla discrezionalità di cui ciascun istituto gode nel valutare le condizioni dei propri clienti; attività del tutto omessa da parte di [REDACTED] spa. Ha quindi concluso - il Giudice della cautela - che la segnalazione sia “idonea ad arrecare alla società ricorrente pregiudizi (quale, ad esempio, il blocco delle linee di credito e le ulteriori segnalazioni a catena ad opera di diversi intermediari finanziari, proprio come avvenuto a seguito della prima segnalazione operata dalla [REDACTED] s.p.a.) insuscettibili di essere interamente riparati attraverso l'equivalente economico, attesa l'incidenza degli stessi sulla sopravvivenza della realtà imprenditoriale della ricorrente e considerato che la paralisi dell'attività determinerebbe pregiudizievoli conseguenze anche in relazione ai rapporti di lavoro in essere con 82 dipendenti”).

Ciò descritto e premesso, parte attrice allegava l'illegittimità della condotta delle banche convenute consistente nell'illegittima segnalazione proposta da entrambe estranee ed avulse dai presupposti di legge, tra cui lo stato di insolvenza.

Aggiungeva che [REDACTED], nel segnalare la ricorrente presso la CE.RI. è stata animata unicamente da un intento ritorsivo, all'indomani del deposito della bozza di CTU espletata nell'ambito del giudizio col quale [REDACTED] ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dei rapporti bancari in essere.

[REDACTED], ancor più gravemente, ha segnalato in sofferenza la società attrice nonostante non vi fosse alcuna irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte di quest'ultima, limitandosi alla segnalazione a causa della previa segnalazione.

Evidenziava l'assenza di ogni comportamento diligente e secondo buona fede.

I comportamenti illegittimi di cui l'attrice si duole, hanno cagionato, secondo la prospettazione attorea, le seguenti conseguenze dannose.

Sul presupposto che l'illegittima segnalazione costituisca un illecito plurioffensivo, anche in violazione dall'art. 15 del Codice della Privacy, destinato ad assumere rilevanza peculiare nella vita di una azienda, (attiva una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche alla reputazione imprenditoriale del segnalato; il primo effetto della segnalazione è la produzione di una reazione a catena incontrollabile che coinvolge l'intero sistema bancario, e che determina immediate revoche di fidi, recessi dai contratti, nonché, come già accaduto all'odierna attrice, il rischio di altre ingiustificate segnalazioni di sofferenza), parte attrice rappresentava di aver subito un discredito commerciale ai danni anche di [REDACTED], i cui interlocutori commerciali hanno tuttora contezza dell'esistenza di una precedente "sofferenza" che - sebbene non più attuale - inevitabilmente incide sulla reputazione del soggetto precedentemente segnalato.

Gli istituti oggi convenuti, anche dopo la condanna in sede cautelare rispettivamente patita da entrambi, tuttora impedivano a [REDACTED] l'accesso al credito bancario, ledono ancora oggi la reputazione economica della società, con conseguente pregiudizio dei rapporti bancari in essere e futuri.

Anche un terzo istituto di credito - [REDACTED] spa. - ha segnalato a sua volta l'odierna attrice in posizione di sofferenza e, al tempo stesso, ha improvvisamente ed immotivatamente revocato gli affidamenti concessi a [REDACTED].

[REDACTED], anche in questo caso, è stata costretta a difendere giudizialmente le proprie ragioni, agendo ancora una volta in sede cautelare dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (III sez. - dott.ssa. C. Satta - rg. [REDACTED]), territorialmente competente, con ampio accoglimento dell'istanza.

In ordine alla quantificazione del danno, in particolare allegava una consulenza di parte in ordine alle conseguenze delle segnalazioni e revoche del credito sulla situazione societaria e per un danno pari ad (almeno) €. 4.126.692,00 (quattromilioni centoventiseimila seicentonovantadue/00), salvo la diversa maggior quantificazione che

emergerà all'esito di codesto giudizio. Danno conseguente anche alla impossibilità di dotarsi delle necessarie garanzie bancarie che ha inevitabilmente leso la possibilità di esercitare il proprio core business, che si radica nella propria capacità di aggiudicarsi commesse pubbliche mediante la partecipazione a gare d'appalto, per cui le garanzie bancarie sono indispensabili. Le segnalazioni in "sofferenza" impediscono, ovviamente, il rilascio da parte di qualsiasi istituto di credito di idonee referenze bancarie nei confronti del segnalato; le referenze bancarie costituiscono, nella quasi totalità delle gare d'appalto pubbliche, requisito essenziale ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.

Costituitasi [REDACTED], contestava l'avversa quantificazione del danno e la pretesa nel suo complesso, allegando che [REDACTED] è rimasta inadempiente al pagamento delle rate di due diversi mutui concessi dalla [REDACTED]. Si tratta, in particolare, di un primo mutuo del [REDACTED] ai rogiti dott. Mario Iazzetti notaio in Sant'Antonio Abate (rep. [REDACTED] racc. [REDACTED]) per originari € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con ammortamento in anni 15 garantito ipotecariamente. Vi è, poi, un secondo atto di mutuo del [REDACTED] ai rogiti dott. Mario Iazzetti notaio in Sant'Antonio Abate (rep. [REDACTED] rac. [REDACTED]) di originari € 800.000,00 con ammortamento in anni 15 garantito ipotecariamente.

Ebbene, in relazione ai due rapporti indicati la mutuataria si è resa inadempiente nel pagamento delle rate dei mutui sin dal 31.07.16 per un credito complessivo di Euro 2.181.706,70.

Costituitasi anche la [REDACTED] s.p.a. nel chiedere il rigetto della avversa domanda, allegava che la segnalazione da lei operata era stata ritenuta illegittima per un difetto della previa comunicazione, che tra l'altro non spettava neppure atteso che non poteva trattarsi di segnalazione di un consumatore. Chiedeva al tribunale inoltre di procedere alla revoca o modifica del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord.

Acquisita la documentazione, disposte le prove orali e la ctu, si osserva quanto segue.

L'oggetto del giudizio.

Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della società [REDACTED] s.r.l., (da ora [REDACTED] o società [REDACTED]) di risarcimento del danno patrimoniale e non, nei confronti della Banca [REDACTED] s.p.a. (da ora [REDACTED] ed [REDACTED] s.p.a. ([REDACTED])) derivanti da due segnalazioni a sofferenza rispettivamente effettuate dalle predette banche alla Centrale Rischi, entrambe annullate in sede di ricorso ex art. 700 e dal conseguente diniego di concessione del credito operato dalle predette banche e da altre, dalla perdita di partecipazione a gare pubbliche ed altre conseguenze patrimoniali e non.

Nei confronti di [REDACTED] è stato richiesto anche il risarcimento del danno conseguente alla ritardata/omessa cancellazione della segnalazione nonostante l'ordine di cancellazione a seguito di provvedimento giurisdizionale.

L'incompetenza del Tribunale sulla richiesta di modifica – revoca ex art. 669 decies cpc. dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 1° giugno 2018.

In limine va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per la richiesta di modifica/revoca dell'ordinanza cautelare come proposta da [REDACTED] in sede di comparsa di risposta, relativamente all'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord dell'1.6.2018 dovendo la stessa essere inoltrata al medesimo ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza (istanza di modifica – revoca che, tra l'altro, *prima facie* appare riferirsi non a circostanze sopravvenute ma a vizi del provvedimento).

Il giudicato cautelare.

In limine ancora, il Tribunale farà applicazione dell'art. 669 octies c.p.c. secondo cui all'ultimo comma “ L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo” con la conseguenza che, relativamente al diritto accertato in via sommaria nel provvedimento cautelare, si opererà un'istruttoria ampia, senza alcuna preclusione legata alla mancata impugnazione dell'ordinanza nel presente giudizio.

Occorrerà premettere inoltre, che la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale derivante dall'omessa esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede, implica che parte attrice dovrà dimostrare l'illegittimità del comportamento posto in

essere dalla banca, il nesso causale ed i danni conseguenti.

Il profilo di [REDACTED].

Dato per pacifico, documentale, che l'attrice intrattiene rapporti di conto corrente e ha ricevuto finanziamenti a vario titolo dalle banche convenute, la tesi di parte attrice è nel senso che per quanto riguarda la condotta della [REDACTED]:

- in data 24 maggio 2017, senza alcuna motivazione in assenza di alcuna irregolarità contabile nella condotta di [REDACTED] la banca comunicava la risoluzione dai rapporti di conto e intimava alla [REDACTED] srl. il pagamento immediato dell'importo complessivo di euro 269.647,28 di cui euro 47.698,88 quale saldo debitore del conto corrente ordinario, euro 189.430,77 quale capitale residuo del finanziamento n. [REDACTED] ed euro 32.517,63 per rate insolte del medesimo finanziamento;
- nel **luglio del 2017**, poi, il [REDACTED] procedeva inopinatamente alla segnalazione in sofferenza della [REDACTED] srl. in CE.RI. della Banca d'Italia.

Condotte che, nella prospettazione attorea vanno lette in modo combinato al fine di evidenziare il solo intento affittivo e ritorsivo della [REDACTED] atteso che, con atto di citazione iscritto a ruolo generale il 28.11.2014 (rg. [REDACTED]), convenne innanzi al Tribunale di Napoli la banca [REDACTED] spa., chiedendo che la stessa venisse condannata alla restituzione delle somme percepite illegittimamente, nonché a "ristorare" i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Sentenza conclusasi in primo grado, impugnata e non sospesa in sede di gravame, con la condanna a carico della [REDACTED] della somma di circa oltre 66000 euro come si evince dalla sentenza depositata in atti.

La tesi di parte attrice si basa sulla illegittimità della segnalazione che avrebbe generato una molteplicità di conseguenze dannose sotto il profilo patrimoniale e finanziario.

Occorre allora verificare le condizioni di [REDACTED] alla data del luglio 2017, data in cui risultava proposta la segnalazione della [REDACTED] (prima segnalazione ricevuta a suo danno, circostanza incontestata).

Sul punto, parte attrice ha allegato che a tale data non risultavano a suo carico e neppure del l.r.p.t. suo fideiussore, protesti, procedure concorsuali, iscrizioni e trascrizioni

pregiudizievoli (salvo ipoteche volontarie), con esposizione verso il sistema bancario in bonis, vi era un bilancio consolidato che, come i precedenti, chiudeva in utile e non presentava alcuna criticità.

██████████ sul punto ha dedotto, in ordine alla complessiva situazione patrimoniale, che ██████████ ██████████ rimasta inadempiente al pagamento delle rate di due diversi mutui concessi dalla ██████████ sin dal 31.07.16 per un credito complessivo di **Euro 2.181.706,70**.

In atti sono i due contratti a cui si riferisce (mutuo del 27/07/04 per originari € 2.500.000,00 ed ad un secondo del 06/11/07 di originari € 800.000,00 con ammortamento in anni 15 garantito ipotecariamente entrambi garantiti da n. 2 garanti).

In atti vi è anche un atto di precetto della banca al debitore principale ed ai garanti, per la somma residua di cui ai predetti mutui, senza alcuna data e privo della prova della notificazione.

La circostanza della sussistenza del debito derivante dai due mutui non è contestata da parte attrice e si aggiunge, quanto alle condizioni finanziarie ed i rapporti tra l'attrice e la banca ██████████, agli altri debiti indicati nella missiva del 24.05.2017, per l'importo di euro **269.647,28** di cui euro 47.698,88 quale saldo debitore del conto corrente ordinario, euro 189.430,77 quale capitale residuo del finanziamento n. ██████████ ed euro 32.517,63 per rate insolte del medesimo finanziamento.

Di tali somme, come su esposto, deve ritenersi che il debito di euro 47698,88 di cui al c.c. possa ritenersi sia pure in termini probabilistici inesistente e sostituito da un credito per la ██████████ di circa 66.000,00 euro.

Delineati così i rapporti tra ██████████ ed ██████████, occorre valutare se, in prossimità della segnalazione del luglio 2017, alla luce del necessario vaglio della complessiva situazione patrimoniale dell'attrice e quindi la solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione finanziaria, (valutazione che certo non può limitarsi alla verifica di un mero inadempimento), possa desumersi la oggettiva difficoltà economico-finanziaria della società quali ad esempio la sussistenza di protesti, la pendenza di procedure esecutive, lo squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della posizione debitoria e, quindi, verificare la capacità di produrre reddito e quindi la liquidità del soggetto nell'adempiere i propri debiti.

In altri termini il presupposto per la segnalazione è una situazione di crisi che deve

consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile, anche se non coincidente perché meno grave, rispetto la situazione d'insolvenza richiesta dalla legge fallimentare, (cfr. Cassazione nn. 7958/2009 e 15609/2014).

Questa è la comune interpretazione della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei Rischi), paragrafo 1.5 (Sofferenze):

– *“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese”*.

Al netto quindi di eventuali garanzie reali o personali (che comunque esistono per alcuni debiti di ██████████, va quindi valutato previamente il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale che, in ogni caso, proprio perché occorre una valutazione globale, può essere in concreto superato e controbilanciato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa, al fine della dimostrazione di una transitorietà della difficoltà economica.

Orbene, preliminarmente s' intende richiamare la valutazione del ctu che ha vagliato in termini di ragionevolezza gli elementi offerti da parte attrice in ordine al valore – alla data del maggio 2016 per euro 8.450.000 del “ *complesso industriale della società ██████████ ██████████ S.r.l.*”, complesso sito in Casoria – provincia di Napoli – in via ██████████ delle dimensioni di 6500,00 metri quadrati.

Dalla lettura del bilancio al 31.12.16, “alla voce conto economico” ovvero il documento contabile che esplicita la ricchezza prodotta, riportando i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio, emerge una differenza positiva in favore della ██████████ per euro 413.946,00.

Dallo stesso bilancio emerge che vi sono immobilizzazioni, (ovvero i beni che vengono utilizzati in azienda per più di un anno che non si esauriscono con un uso o al termine dell'esercizio ma rimangono all'interno dell'impresa per più periodi) per un valore in euro di 6.749.447,00.

Tali dati inglobano ed assorbono le circostanze in ordine alle condizioni finanziarie ed

economiche di █████, che █████ evidenziava proprio in riferimento al bilancio in esame, (debiti tributari e previdenziali per euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00), debiti tributari per €. 1.662.853; debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per €. 268.521 come anche i debiti per euro 810.186,00 per mancati pagamenti IVA 2013 e 2014 di cui ad un provvedimento di sequestro dell'aprile 2016 (il sequestro risulta estinto nel giugno dello stesso anno e sono poi stati estinti nei primi mesi del 2017 come da attestazione Agenzia Entrate del marzo 2017 in atti di parte attrice e provvedimento di dissequestro).

Ritiene il Tribunale, alla luce di tali dati, che sebbene non rispondano a verità le allegazioni della █████, circa l'inesistenza di alcun debito o situazione pregiudizievole, non posso ritenersi sussistente una condizione di tale gravità da ritenere presente il presupposto dello stato di insolvenza ai fini della segnalazione alla centrale rischi.

Indubbiamente la società muove le sue attività economiche su di un equilibrio variabile in termini di flussi finanziari che si colloca però un contesto di elevatissima notorietà e fama nel settore di pertinenza unitamente alla costante e continua partecipazione a gare pubbliche (circostanze acquisite in atti, di valenza generica utili a tale valutazione, ma non a quelle sui danni per quanto si dirà) che sia pure con i notori ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, consentono di mantenere costante e considerevole la voce delle entrate della società.

Non solo quindi, quanto alla posizione di █████ – alla data del luglio 2017 - mancava il presupposto della “insolvenza”, ma risulta in atti che la segnalazione non era stata preceduta dal preavviso ad opera della banca. Tale omissione, a parere del tribunale genera altro profilo di illegittimità.

Come si desume dall'ordinanza cautelare che si richiama “l'obbligo di previa comunicazione, corrisponde all'esecuzione secondo buona fede del contenuto contrattuale, nella misura in cui consente la trasparenza dei rapporti tra le parti del contratto anche in funzione collaborativa per la risoluzione delle problematiche insorte.

L'obbligo di previa comunicazione, lo si desume dal Provvedimento del 16 luglio 2009, dell'Autorità per la privacy, ove si fa riferimento all'obbligo per la banca di un preavviso

al debitore circa l'imminente registrazione dei dati in uno o piu' sistemi di informazioni creditizie private (EURISC CRIF, Experian, CTC, BDCR di Assilea ecc.) al verificarsi di ritardi nei pagamenti.

In particolare, l'articolo 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta emanato dall'Autorita' per la tutela della privacy, dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, la banca, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, deve avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o piu' sistemi di informazioni creditizie.

Inoltre, tale obbligo è espressamente previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 con l'aggiornamento del 2010.

Va precisato che, a parere del Tribunale, la previa comunicazione, per le ragioni espresse, deve essere posta dalla banca anche nei confronti del cliente non consumatore, permanendo le ragioni della sussistenza di un rapporto leale di collaborazione ancorato sulla buona fede esecutiva.

Il profilo di [REDACTED].

Ad essa, viene contestato di aver operato la segnalazione a sofferenza in data **29 settembre 2017**, contestualmente alla revoca di tutti gli affidamenti ed al recesso dai rapporti di conto corrente, semplicemente perché già esistente la precedente ed illegittima segnalazione operata dal [REDACTED].

Incontestato che tra le parti intercorrevano rapporti di c.c. con affidamento, si sostiene che la segnalazione sia stata priva anch'essa dei presupposti sostanziali e non previamente comunicata.

Dall'esame della documentazione in atti, emerge un quadro diverso da quello rappresentato da parte attrice e valutato dal giudice della cautela.

In limine si osserva che in atti di parte [REDACTED] vi è copia della missiva con cui si preannunziava la revoca dai fidi e la futura segnalazione alle banche dati. L'allegato 4 reca tale documento con timbro della [REDACTED] "posta in entrata" e data 29.09.17.

Ne consegue che sia stato spedito verosimilmente in data antecedente il 29.09.17 e sia effettivamente pervenuto a destinazione.

Tuttavia il previo avviso di segnalazione ha natura recettizia.

La previa informazione da parte dell'intermediario, ha la sua *ratio* nell'esigenza di responsabilizzare il debitore circa le responsabilità che lo stato di insolvenza temporaneo può generare e di consentirgli, laddove possibile di rientrare in *bonis* o comunque contestare la fondatezza dei rilievi della banca a fondamento della prospettata segnalazione.

Vi è quindi l'esigenza che sia ricevuto effettivamente con congruo anticipo rispetto la data della segnalazione e comunque non certo il giorno stesso.

Quanto alla comunicazione a mezzo pec, deve ritenersi idonea prova, in termini di presunzione relativa, anche la stampa delle pec di cui all'allegato 7 della produzione [redacted] la quale rappresenta la ricevuta di consegna del 29.09.17, della medesima comunicazione in allegato, con cui si annunzia la revoca dei fidi e la futura possibile segnalazione.

Infatti, le considerazioni del giudice della cautela in ordine al necessario deposito dei file allegati alla pec ai fini della prova della regolarità dell'invio, sono relative alla notificazione a mezzo pec.

Allorquando si tratti di una mera comunicazione avvenuta per il tramite della mail certificata, valgono le ordinarie regole probatorie in termini di presunzione relativa nel senso che la ricevuta di consegna equivale alla cartolina AR della spedizione postale. In mancanza di una specifica contestazione e prova della parte attrice che possa vincere la presunzione deve ritenersi effettivamente inviata la mail così come da stampa ed allegato.

Quanto all'indirizzo pec a cui è stata inoltrata la comunicazione, esso risulta dalla visura della Camera di Commercio relativo proprio alla [redacted].

Tuttavia, tale invio a mezzo pec, ha la stessa data della segnalazione per cui deve ritenersi anche in questo caso violato la *ratio* della necessaria previa informazione da parte dell'intermediario come su esposto.

Vi è tuttavia un ulteriore profilo di merito da esaminare.

A parere del tribunale occorre superare la valutazione in termini di mera formalità dell'avviso di segnalazione, nel senso che se la *ratio* è mettere in condizione il debitore di responsabilizzarsi sulle conseguenze della segnalazione o comunque contestarne la portata, occorre verificare se effettivamente la condizione patrimoniale - finanziaria

consentisse comunque un rientro nei mesi antecedenti in cui è avvenuta la segnalazione.

Condizione patrimoniale che va esaminata non solo alla luce delle risultanze del bilancio del 2016 di cui si è già detto, ma anche tenuto conto di ulteriori circostanze provate da [REDACTED] nel presente giudizio e non specificatamente contestate da parte attrice.

Essa ha infatti provato che a far data dal febbraio 2017 la banca aveva accordato alla società attrice, anticipazioni creditizie temporanee sul c.c. [REDACTED] con la concessione di un fido temporaneo di euro 187.000,00 a fronte della cessione pro solvendo dei crediti relativi a fatture emesse dalla società con scadenze varia, al massimo entro il 31.01.2018. Per ciascuna anticipazione concessa dalla banca, il l.r.p.t. della società, aveva sottoscritto apposite distinte di presentazioni di fatture (cfr. doc 8,9,10,11,12,13,14 produzione [REDACTED]).

La cessione dei crediti presupponeva il pagamento dei debitori della società direttamente alla [REDACTED].

Man mano che venivano a scadenza le fatture, [REDACTED] riscontrava tuttavia il mancato incasso.

Inoltre, di tale apertura di credito si legge in una missiva del 25 luglio 2017, con cui il legale della società [REDACTED], nell'agire in nome e per conto della stessa, rappresentava la presenza di una debitoria complessiva di euro 849.925,20 (per affidamento su di un c.c., euro 99.925,20, che si aggiungono ad euro 750.000,00 per aperture di credito su fatture) e sulla base di una "temporanea tensione di liquidità" causata sia dalla crisi del settore che dall'aver chiuso un contenzioso con il fisco a seguito dell'integrale pagamento dei debiti, chiedeva alla banca un incontro per valutare una dilazione nei pagamenti dei debiti. Quindi, a fronte di un'esposizione di euro 849.925,20, dell'ammissione da parte della società difficoltà economiche, della previa intervenuta segnalazione due mesi prima ad opera di [REDACTED] della cui illegittimità ed infondatezza [REDACTED] certo non poteva sapere, appare comunque evidente che non sussistevano da un lato le condizioni di un rientro in bonis in breve tempo, come ammesso dallo stesso legale che scriveva in nome e per conto della [REDACTED], e sussistevano le condizioni riassuntivamente descritte come stato di insolvenza per quanto evidenziato in precedenza non temporaneo ma duraturo, consistente (si aggiunga che dalla documentazione di parte attrice si evince che la situazione di criticità si è prolungata sino al 2019, - alla data del 7 febbraio 2019 esistevano n. 3

segnalazioni pendenti ai danni di [REDACTED] (cfr. doc. 26).

Sul punto, parte attrice allega che in realtà il debito per esposizione verso la banca, dovrebbe essere valutato in una somma compresa tra €. 276.438,04, ovvero €. 359.261,70 somme risultanti dalla perizia del ctu depositata in un contenzioso pendente presso il Tribunale di Napoli Nord che ha ad oggetto proprio i rapporti tra le parti fonte del credito della [REDACTED].

Orbene, anche a ritenere - probabilmente - fortemente ridotta la somma esposta, il comportamento di [REDACTED] deve potersi ritenere comunque esente da colpa perché, la previa segnalazione in centrale rischi operata da [REDACTED] due mesi prima, per la somma di euro 277.044,00 segnalazione dalla quale emergeva il pericolo di rientro in un'esposizione con altra banca per tale cifra, ben poteva allertare la [REDACTED] che aveva un'esposizione simile o comunque superiore rispetto la medesima società, sul pericolo di mancato rientro delle somme, anche a seguito della comunicazione del legale della società che ammetteva le difficoltà economiche sia pur transitorie in un contesto di generale crisi del settore.

Tali considerazioni, che attribuiscono alla previa segnalazione di [REDACTED], la causa prevalente della seconda e successiva segnalazione di [REDACTED], pertanto, anche in considerazione della circostanza che gli intermediari sono obbligati alla segnalazione in presenza di determinate circostanze, nell'interesse dell'intero sistema del merito bancario, consentono di ritenere esente da colpe la [REDACTED] ai fini della ascritta responsabilità da illegittima segnalazione.

La richiesta di condanna di [REDACTED] spa., al pagamento *ex art. 614 bis* cpc., per non aver ancora proceduto alla cancellazione della segnalazione dalla centrale rischi in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord.

In citazione, atto notificato nel dicembre del 2018, vi è anche la richiesta di cui all'intestazione del presente paragrafo.

Tuttavia, come si evince dalla documentazione depositata in atti della stessa parte attrice, la segnalazione alla data del settembre 2018 era riferita per gli stessi crediti alla [REDACTED].

NPL s.p.a. quale cessionaria del credito subentrata, sicchè la disponibilità eventualmente alla cancellazione apparteneva ancor prima della citazione ad altro soggetto.

Quanto alla domanda di cui all'art. 614 bis c.p.c. essa è inammissibile, atteso che la sua struttura è tale da essere una misura coercitiva accessoria ad un provvedimento di condanna già emesso, e non è un autonomo diritto a cui segue un autonomo giudizio al solo fine di chiedere ed ottenere la concessione della misura coercitiva. Andava quindi richiesta al giudice del cautelare.

I danni il cui risarcimento è stato richiesto.

Parte attrice, anche a seguito di una perizia di parte, richiede danni a seguito di diversi eventi che sarebbero accaduti come conseguenza delle illegittime segnalazioni:

- 1) danni patrimoniali ascrivibili ad entrambe le banche euro 500.833 per mancata partecipazione a gare d'appalto; euro 1.026.373 per perdita di avviamento; euro 467.187 per mancata cessione del credito vantato nei confronti; della Regione Campania.
- 2) danni patrimoniali ascrivibili ad ██████████ per euro 224.4551 dal mese di agosto 2018 al novembre 2018, determinato dal ritardo e quindi la permanenza della segnalazione illegittima in CE.RI della Banca d'Italia nonostante l'ordine di cancellazione di cui all'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord;
- 3) danni non patrimoniali ascrivibili ad ██████████ ██████████ per danno reputazionale.

Danni derivanti dalla mancata partecipazione ad appalti pubblici.

██████████, allega che, le segnalazioni, (l'esame in realtà atterrà solo alla segnalazione della ██████████ del luglio 2017) hanno impedito di partecipare a gare d'appalto quindi acquisire gli utili da esse derivanti.

A sostegno di tale voce di danni, la perizia di parte attrice, richiama il danno da "perdita di chance" determinato tenendo conto da un lato, dell'importo complessivo delle gare

d'appalto alle quali, in tesi, la ██████ non avrebbe potuto partecipare a causa delle pregiudizievoli segnalazioni in Ce.Ri. dall'altro lato, del tasso medio di aggiudicazione delle gare, del ribasso medio e della marginalità media per singola commessa che – sempre in tesi – l'impresa avrebbe fatto registrare nel triennio 2014-2016 antecedente la segnalazione.

La tesi presenta ragionevolezza in termini astratti, nel senso che potenzialmente la segnalazione incide sulle probabilità di partecipare alle gare pubbliche, perché l'art. 86 co. 4 d.lgs. 50/2016 (cd. codice appalti) in combinato disposto con la parte I dell'allegato XVII al medesimo codice appalti prevede che “di norma” la solidità finanziaria vada dimostrata mediante alcuni mezzi di prova, non necessariamente e soltanto le dichiarazioni, le referenze delle banche quindi, ma anche esse.

In particolare, con: “a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.

La disposizione, peraltro, va intesa nel senso che “di norma” debba essere impiegato solo uno dei mezzi di prova richiesti e tanto ha condotto la giurisprudenza a consentire la presentazione di un mezzo alternativo persino in mancanza di un'espressa previsione del bando (v. T.A.R. Palermo sez. III, 04/08/2020, n.1753 nonché T.A.R. Roma, sez. III, 15/03/2021, n.3103) o di ritenere dimostrata la solidità finanziaria sulla scorta dei bilanci anche in mancanza di una delle due referenze bancarie richieste (C.d.S., sez. III, Sent. n. 5294 del 13.7.2021).

Orbene, premesso ancora che la segnalazione di ██████ è del luglio 2017 e l'ordinanza di cancellazione è del marzo 2018, nessuna delle parti prova con precisione il momento della cancellazione di tale segnalazione.

Poiché vi è una dichiarazione di ██████ non contestata, circa la permanenza al massimo alla metà del 2018, deve ritenersi che il periodo in esame ai fini della valutazione delle

conseguenze dannose, sia quindi luglio 2017 – giugno 2018 circa 12 mesi (approssimando per eccesso atteso il provvedimento immediatamente esecutivo del marzo 2018 di cancellazione).

Tuttavia, quanto alla prova della potenzialità di reddito derivante dal triennio precedente la segnalazione, nessun documento risulta depositato, finendo per essere un'affermazione indimostrata l'insieme dei dati offerti dai consulenti di parte sul tasso medio di aggiudicazione e sui ricavi della ██████ dagli appalti pubblici.

Anche a voler ritenere provata la partecipazione della società a tali tipi di gare, come in effetti risulta anche dalle prove testimoniali (che non hanno fornito alcun dato contabile preciso e rilevante), mancano elementi contabili che possano fondare la premessa logica matematica, ovvero che nel triennio precedente la segnalazione, il tasso medio di aggiudicazione era del 12,87%, con un ribasso medio dell'81,48%⁵ (come indicato in ctp).

Manca in atti ogni bando a cui ha partecipato l'attrice nel triennio predetto, da cui possa evincersi il valore economico delle gare a cui ha partecipato, così come mancano anche i bandi relativi alle "occasioni perse" nel periodo in esame (luglio 2017 – giugno 2018) da cui poter acquisire dati come il valore delle commesse ed altri dati utili da cui arguire il valore economico di cui si è perduta la "chance".

Gli elenchi depositati da parte attrice (allegato 8.1 e 8.2), in ordine alle gare di appalto, risultano essere un mero prospetto creato dalla stessa, senza alcuna garanzia di univocità ed attendibilità in termini di riscontri probatori, al di là della correttezza del valore dei calcoli effettuati dai ctp, su cui si è espresso il ctu, ciò che rileva è l'assenza di documenti probatori fonti dei dati elaborati dai ctp, da cui possano accertarsi le gare a cui ha partecipato ed il valore di esse come anche mancano i bandi di gara delle gare presuntivamente indette dopo la segnalazione e mancano anche i provvedimenti di esclusione delle stazioni appaltanti con espresso riferimento alla condizione critica della società.

Sul punto infatti le dichiarazioni testimoniali sono generiche.

Inoltre, i dati dei bilanci (anche a prescindere dalla non univocità del dato del Margine operativo netto del 2015 che nel bilancio del 2015 è indicato pari ad euro 379.658 per poi

diventare 452.918 in altro documento del bilancio 2016 che richiama anche il 2015) non sono univoci, proprio perché sono generalisti. Risulta evidente una minore redditività della società, perché lo si evince dalla comparazione tra il Margine operativo netto del 2017 pari ad euro 281.473 e quello del 2016 pari ad euro 413946,00. Tuttavia, non vi è alcuna ulteriore prova univoca da cui arguire che la diminuzione sia proprio la conseguenza del mancato introito derivante dalla specifica attività di partecipazione alle gare pubbliche. Manca in altri termini la prova della conseguenza immediata e diretta del nesso segnalazione – esclusione dalle gare e del danno anche solo potenziale subito. La domanda sul punto è quindi infondata.

Il danno da perdita di avviamento.

Parte attrice, nel premettere che *“l'avviamento commerciale rappresenta la capacità di profitto, cioè l'attitudine concreta a produrre guadagni”*, ha provveduto a determinare il danno patito in ragione della perdita di avviamento, danno determinato nel complessivo valore dell'avviamento aziendale esistente all'atto della prima segnalazione in Centrale Rischi, atteso che, per effetto delle ridette segnalazioni, l'azienda non sarebbe più riuscita a conseguire profitti.

In sintesi, il danno da perdita di avviamento è stato determinato dai periti di parte nell'intero valore dell'avviamento aziendale esistente nel 2017, pari ad euro 1.026.373.

Per la sua determinazione, i consulenti hanno inteso rifarsi per analogia alla normativa fiscale e in particolare all'art.2, comma 4, del DPR 460/1996 : *“per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3”*.

La norma prosegue : *“la percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo”*

La richiesta di risarcimento è quantificata tramite il richiamo ad un criterio utilizzato per

valutare ai fini fiscali il valore dell'avviamento di un'azienda all'atto del suo trasferimento.

Il presupposto iniziale è che, poiché l'avviamento rappresenta il maggior valore attribuito al complesso aziendale rispetto al suo valore contabile, complesso omnicomprensivo di elementi oggettivi (legati all'azienda, alla sua struttura, alla sua organizzazione) e soggettivi (relativi alle capacità personali di chi opera) e quindi la capacità dell'azienda di produrre un reddito per il settore in cui la stessa opera, la segnalazione, che ha la conseguenza di modificare la posizione dell'azienda in termini di credibilità nel sistema del credito, in termini di minore possibilità di acquisire finanziamenti, minore possibilità di ottenere condizioni più favorevoli nelle dilazioni di pagamento già in essere, minore possibilità di partecipare a gare pubbliche (cfr. le dichiarazioni dei testi escussi in ordine a specifiche richieste della società per polizze assicurative e finanziamenti, oltre che la documentazione in atti di diniego degli stessi) incide sulla idoneità, capacità della società a produrre reddito.

Tale voce di danno, atteso che attiene al pregiudizio potenziale astratto dell'azienda, con ricadute economiche, e non è ancorato ad una specifica causa – effetto (come invece la domanda di risarcimento per esclusione dalle gare di appalto) i cui termini economici devono essere rigorosamente provati, si ritiene fondata per la natura stessa dell'avviamento e della considerazione appartenente al fatto notorio che la segnalazione qualifica negativamente l'azienda e ne riduce le possibilità reddituali imprenditoriali, può essere quantificata atteso che la valutazione che il Tribunale è tenuto ad effettuare, è nel senso del se, la segnalazione possa aver inciso sul potenziale produttivo reddituale dell'azienda. Tale valutazione si conclude con un giudizio positivo in termini di id quoad plerumque accidit, che conduce ad una valutazione equitativa del danno.

Sul punto appare condivisibile la valutazione del ctu che, nel superare e rimodulare il criterio offerto dai ctp dell'attore, completa ed amplia l'esame della redditività dell'azienda con il bilancio del 2018 da lui acquisito, perché non solo valuta i bilanci del triennio antecedente la segnalazione ma valuta in modo ancor più ampio cosa è accaduto all'azienda nell'esercizio 2017 con il bilancio 2018 per avere un dato ancor più preciso sull'andamento dell'azienda prima durante e dopo la segnalazione (il ctu valuta il bilancio ulteriore che al momento della redazione della ctp non era disponibile ed è stato oggetto

dei consulenti di parte, di una mera previsione ipotetica, tra l'altro totalmente nefasta nel senso che è stato ipotizzato che assuma valore nullo l'avviamento del 2018 contrariamente a quanto riscontrato dal ctu in termini di consistente positività).

Ciò chiarito, il ctu ha evidenziato che il criterio normativo per il calcolo dell'avviamento è stato utilizzato solo parzialmente, nel senso che la norma dettava un criterio più ampio, i consulenti hanno applicato solo parzialmente la normativa fiscale richiamando questo inciso: *"alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento"*.

La norma completa invece così recita (art. 2 D.P.R. del 1996 n. 460): " Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento e' determinato sulla base degli ~~elementi~~ assunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui e' intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo.

Applicando la citata normativa fiscale, giunge il ctu alla determinazione della percentuale di redditività del **9,08%** per il triennio 2014-2016 che consente di ottenere un valore dell'avviamento pari ad euro 1.331.979 per il periodo d'imposta 2017.

Applicando lo stesso criterio per il triennio 2015-2017 il ctu ottiene la percentuale di redditività dell' **8,09%** che consente di ottenere il valore dell'avviamento pari ad euro 1.148.338 per l'esercizio 2018.

Il ctu, dimostra quindi che la segnalazione della del luglio 2017, si colloca in un periodo temporale (settimo mese del 2017 sino al giugno 2018) in cui l'avviamento della società equivaleva ad euro 1.331.979, per poi diventare nel 2018 euro 1.148.338.

Orbene, delineato il range valoriale in cui poter individuare il quantum in termini economici pari al massimo all'intera differenza per euro 183.641 tra i due valori di avviamento, occorre evidenziare che non può certo ritenersi la segnalazione alla centrale

rischi l'unica causa della diminuzione dell'avviamento.

In primis si è indicato che la segnalazione è rimasta operativa solo per 12 mesi, inoltre le condizioni complessive dell'azienda non erano certo floride contrariamente a quanto allegato dall'attrice, (si veda quanto esaminato in precedenza) per cui tale valore va ridotto al 25% circa e come detto, determinato secondo equità, comprensivo di interessi e rivalutazione va quantificato in euro **50.000,00**.

Tale voce di danno, per quanto espresso sarà a carico esclusivamente di [REDACTED].

Danno derivante dall'impossibilità di cedere il credito vantato da [REDACTED] nei confronti della Regione Campania ai fini dell'estinzione delle esposizioni debitorie in essere.

Parte attrice nel premettere che [REDACTED] srl. vanta, nei confronti della Regione Campania un credito derivante da un contenzioso terminato con la sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 2102 del 2011 con la quale l'ente pubblico è stato condannato a corrispondere all'attrice 2.322.076,00 Euro, oltre interessi, rappresenta che la segnalazione avrebbe impedito alla società di ottenere enormi benefici qualora le fosse stata consentita

la cessione *pro soluto* del proprio credito ad un istituto bancario. "L'azienda, avrebbe sì rinunciato a parte del proprio credito ma avrebbe immediatamente beneficiato della disponibilità di una somma (prudenzialmente quantificata nell'80% della sorta capitale oggetto di condanna) pari ad almeno € 1.858.000,00".

Ciò perché, prosegue parte attrice, "proprio nel periodo in cui è stata improvvisamente colpita dalle illegittime segnalazioni di [REDACTED] ed [REDACTED] era giunta alla determinazione di cedere il credito su descritto".

A seguito del rifiuto di diversi istituti di credito è stata impedita la cessione – anticipazione.

La mancata liquidità avrebbe consentito alla [REDACTED] di:

a) accedere alla cd. "rottamazione" delle cartelle di pagamento di cui all'art. 1 del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (D.L. 148/2017). In particolare, l'attrice avrebbe aderito alla cosiddetta *rottamazione bis*, che permetteva di estinguere

mediante definizione i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 all'Agente della Riscossione. L'istanza era tuttavia da presentarsi entro il 15.05.2018. Ebbene, pur avendo interesse alla rottamazione ed intenzione di avvantaggiarsene (in data 02.05.2018 fu richiesto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione l'elenco delle cartelle/avvisi con carichi che potevano rientrare nella definizione agevolata), il mancato anticipo delle somme vantate nei confronti della Regione Campania ha reso impossibile la presentazione dell'istanza relativa. Come da "Definizione Agevolata: prospetto informativo" elaborato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in data 02.05.2018, su un debito totale pari a 1.214.577,00 €, il totale da pagare sarebbe stato pari ad € 807.751,00, con un abbattimento di quanto dovuto pari a 406.806,00 €;

b) estinguere anticipatamente, al 31.08.2017, il finanziamento nr. 421/010093642 erogato da Banca [REDACTED] l'11.10.2012;

c) estinguere anticipatamente, al 31.08.2017, il mutuo nr. [REDACTED] 00000 erogato da [REDACTED] il 18.11.2009 con garanzia [REDACTED];

d) estinguere anticipatamente, al 31.08.2017 il finanziamento nr. [REDACTED] - [REDACTED] erogato dalla [REDACTED] [REDACTED] il 25.03.2016.

e) estinguere al 31.08.2017 il saldo a debito del conto C/C nr. [REDACTED] intrattenuto presso il [REDACTED]

f) estinguere, al 31.08.2017 il saldo a debito del conto C/C nr. [REDACTED] intrattenuto presso la [REDACTED] [REDACTED]

Il danno patito da [REDACTED] per l'impossibilità di scontare il credito nei confronti della Regione Campania a causa delle segnalazioni illegittime operate da [REDACTED] ed [REDACTED] è indicato quindi nella somma complessiva di €. 467.187,00.

In ordine al supporto probatorio in atti a sostegno di tale richiesta, manca a monte la sentenza del CDS che ha confermato il credito di [REDACTED] nei confronti della regione Campania.

Sul punto si ritiene insufficiente la stampa di una mail creata dalla stessa società attrice ed inviata ad una banca con cui si chiede l'anticipazione del credito con richiamo alla sentenza ed all'importo del credito, in mancanza del provvedimento giudiziale depositato in atti.

Anche a voler ritenere una mera scelta imprenditoriale agire per ottenere lo sconto di un credito di cui si dispone dal 2013 (termine del procedimento del commissario ad acta con cui ha quantificato il credito), a distanza di 4 anni, circostanza possibile anche se non probabile atteso che la società, come si è dimostrato, aveva interesse ad aumentare la liquidità già da prima della segnalazione del luglio 2017, manca la prova dell'esistenza del credito presupposto della domanda in esame.

A ciò si aggiunga che manca ogni documento da cui arguire la sussistenza dei finanziamenti indicati ai punti da b) ad f).

Richiesta di risarcimento a carico di ██████████ s.p.a. per danno patrimoniale determinato dalla permanenza della segnalazione illegittima in CE.RI della Banca d'Italia dal mese di agosto 2018 al novembre 2018.

Si è accertato che nessuna colpa è imputabile alla ██████████ della intervenuta sua segnalazione del settembre 2017. Parte attrice chiede inoltre il risarcimento del danno perché essa ha anche ritardato la sua cancellazione a seguito di provvedimento giurisdizionale depositato il 1.6.2018.

Orbene, come si evince dalla documentazione depositata in atti della stessa parte attrice, la segnalazione alla data del settembre 2018 (non si conosce in che giorno del mese, per cui ai fini del risarcimento di cui si dirà, si considererà intervenuta nella metà del mese) era riferita per gli stessi crediti alla ██████████ NPL s.p.a. quale società subentrata nella gestione e titolarità del credito a seguito di previa cessione sicchè, la disponibilità all'attivazione per le operazioni di cancellazione, da tale data, apparteneva ad altro e distinto soggetto.

Occorre allora restringere il campo d'indagine ai tre mesi e mezzo circa in cui la ██████████ avrebbe dovuto operare la cancellazione - in adempimento di un provvedimento giurisdizionale valido ed efficace e non rimosso la cui efficacia in termini di giudicato formale non può essere disattesa da questo tribunale -.

Tale voce di danno in citazione è allegata come conseguenza del "*danno ulteriore da perdita di chance per l'impossibilità a partecipare a gare d'appalto, interamente attribuibile alla responsabilità di Unicredit*" in €. 224.454,60".

Tale valutazione non può essere accolta per la considerazione che mancano in atti i documenti relativi alle gare di appalto per quanto si è già esposto, si evidenzia comunque che il periodo effettivamente imputabile alla banca sarebbe solo il mese di agosto e metà del mese di settembre, periodo assai poco rilevante temporalmente.

Danno da lesione della reputazione.

L'attrice chiede la condanna di entrambe le società alla lesione della reputazione aziendale, per la “ *riprovazione sociale che l'imprenditore subisce*”, *nel mondo del commercio rispetto l'opinione delle altre aziende, e consumatori (in senso lato e quindi anche istituzioni con cui può interfacciarsi).*

Orbene, in termini generali, è configurabile la lesione alla reputazione di una persona giuridica, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorché l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi.

Il diritto all'immagine, alla reputazione specchiata, l'interesse a che non sia lesa la propria reputazione merita un riconoscimento nell'ordinamento giuridico.

Evidente ed altamente probabile secondo le valutazioni espresse in precedenza e comunque secondo ciò che comunemente accade, è il danno all'immagine della società che deriva dall'essere iscritta presso la centrale rischi immotivatamente per il caso di [REDACTED] o per l'ipotesi in cui il suo nominativo permanga immotivatamente nonostante un ordine giudiziale, per il caso di [REDACTED].

Risulta ragionevole ritenere che l'iscrizione nella centrale rischi non abbia solo conseguenze patrimoniali a carico della società iscritta (a prescindere poi dal profilo probatorio) ma che porti con sé un discredito “sociale” nel settore in cui opera l'azienda.

Ciò per una serie di valutazioni:

- 1) per l'alta velocità di diffusione della notizia e per l'estensione della stessa.

La centrale rischi, a cui si aggiungono le altre centrali di raccolta dati sul merito

creditizio sono tra loro collegate ed operano a livello nazionale per cui le informazioni sono sempre a disposizione di tutti gli operatori a prescindere da chi le inserisca. Ciò è evidente e risponde proprio alla funzione della banca dati per la sicurezza delle operazioni di credito e quindi del sistema bancario;

2) per il valore sempre più decisivo che la credibilità finanziaria di un'azienda ha nei rapporti commerciali a qualunque livello, anche semplici eventuali sponsorizzazioni etc...

3) il grado di diffusione dell'azienda sul territorio.

Dato quindi per accertato che la segnalazione implica discredito della società oggetto della stessa, quanto alla quantificazione della somma dovrà tenersi conto anche della durata di permanenza (segnalazione di █████ dal luglio 2017 al giugno 2018 - ritardo della cancellazione della segnalazione di █████ dal giugno 2018 al 15 settembre 2018), della stessa e dovrà effettuarsi una valutazione di carattere equitativo.

Ritiene il tribunale di tenere in considerazione anche la condizione finanziario – patrimoniale del periodo di imposta 2017 di cui al bilancio 2018 che reca un margine operativo positivo di euro 228.618,00 come acquisito dal ctu, il più vicino agli anni in cui sono intervenute le segnalazioni o comunque è stata ritardata la cancellazione, per ancorare ad un dato ancor più significativo il profilo valutativo. Andrà valutato anche che la società aveva comunque problemi di liquidità, di solidità finanziaria, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria.

Volendo distribuire per ogni mese tale valore, si avrà la cifra di euro 19051,50 come margine positivo dell'azienda.

Fatta questa premessa, tenuto conto di tutte le variabili su esposte, si reputa equo quantificare al 30% della somma di euro 19051,00 per ogni mese in cui è stata iscritta la cancellazione, il danno a carico di █████ e █████ ovvero euro 5715,45 per ogni mese.

Quindi dal luglio 2017 al giugno 2018 per █████ ovvero 12 mesi ovvero euro **68.585,40**, e dal giugno 2018 alla metà di settembre 2018, ovvero 3,5 mesi, ovvero **20.004,07**.

Tali somme, determinate secondo equità, si reputano comprensive di interessi e rivalutazioni.

Le spese, sono regolate secondo la soccombenza reciproca e si liquidano in favore di parte attrice, nella misura del 30% del valore calcolato tra il medio e massimo per euro